

**Comune di
ACQUACANINA**

**REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE**

DEI LAVORI E DELLE

FORNITURE IN ECONOMIA

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 22/06/2001

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 1 **Premesse**

- 1- Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia dei lavori, ai sensi dell'art.24 della Legge 11.2.1994 n.109 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. n. 554 ed le modalità ed i limiti per forniture di beni e di servizi in economia ai sensi del D.P.R. 573 del 1994;
- 2- Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'I.V.A.

Art. 2 **Sistemi realizzazione dei lavori in economia**

- 1- I lavori in economia possono essere eseguiti:
 - A) In amministrazione diretta;
 - B) Per cottimo
- 2- Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei limiti delle dotazioni assegnate entro il limite di 50.000 EURO per lavori in amministrazione diretta e di 200.000 EURO per i lavori da realizzare con il cottimo.

Art. 3 **Tipologie dei lavori**

- 1- Possono essere in economia i seguenti lavori:
 - a) Manutenzione, conservazione, adattamenti e riparazione di beni appartenenti al demanio e al patrocinio del Comune, con relativi impianti, infisso, accessori e pertinenze per importo non superiore a 50.000 EURO;

- b) Manutenzione, conservazione, adattamenti e riparazione di beni appartenenti al demanio e al patrocinio del Comune, con i relativi impianti, infisso, accessori e pertinenze quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i lavori con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della Legge 10.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) Lavori di riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito d'eventi naturali o straordinari, nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente ed eliminare le situazioni di pericolo;
- d) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e) Lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infrottuosamente le procedure di gara;
- f) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- g) Completamento d'opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, installazione o realizzazione di segnaletica stradale d'importo non superiore a 50.000 EURO;
- h) Sgombramento neve, spargimento graniglia o prodotti antigelo d'importo non superiore a 50.000 EURO;
- i) Esecuzione di sondaggi ed analisi di laboratorio per indagini geognostiche d'importo non superiore a 50.000 EURO;
- j) Ogni altro lavoro non compreso nell'appalto, previsto come eseguibile in economia tra le somme a disposizione del progetto approvato;

2- E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori oggetto del presente articolo.

3- Il responsabile del servizio dispone direttamente la effettuazione di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'art.2, previo accertamento della disponibilità dei fondi per i quali è intervenuta la prenotazione dell'impegno di spesa;

Art. 4

Lavori in amministrazione diretta

- 1- Lavori in economia sono in amministrazione "diretta" quando vengono eseguiti direttamente dal Comune tramite proprio personale con materiali e mezzi acquisiti direttamente;
- 2- I lavori in amministrazione diretta sono disposti con atto (lettera o buono d'ordine) del responsabile del servizio sulla base di una relazione sintetica del responsabile del procedimento nella quale verranno descritti i lavori da realizzare e l'importo stimato degli stessi. Quando si tratta di lavori di importo presunto superiore a 20.000 EURO, oltre alla relazione, dovranno essere redatti dall'Ufficio progetti tecnici esecutivi completi di stima sommaria, elenco prezzi unitari, disegni esecutivi (se necessari) e foglio patti e condizioni.

- 3- Il responsabile del servizio che dispone i lavori acquisisce i materiali e i mezzi necessari per la realizzazione dell'intervento previa richiesta di preventivo offerta a non meno di tre fornitori. E' consentito il ricorso ad un solo fornitore quando l'importo della spesa non superi i 10.000 EURO. Tale limite è elevato a 20.000 EURO nei casi d'urgenza.

Art.5

Modalità di conclusione dei contratti

- 1- I contratti relativi alle spese in economia sono costituiti dai buoni d'ordine, di cottimo fiduciario o da altro atto del committente. Il buono d'ordine dovrà essere redatto in triplice esemplare e firmati dal eventualmente accompagnati, ove opportuno, da lettera commerciale, da contratto responsabile del servizio.
- 2- I contratti si intendono conclusi con la sottoscrizione del terzo contraente del buon d'ordine, della lettera commerciale o del contratto di cottimo fiduciario.

Art. 6

Lavori a cottimo fiduciario

- 1- Il "cottimo" è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di cui all'art.3. del presente regolamento. Essi sono disposti con l'osservanza del comma 2 del precedente art. 4 e con le modalità stabilite dal presente articolo.
- 2-Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, riconducibili a tre per i lavori di importo compreso fra 10.000 e 20.000 EURO. Per i lavori d'importo inferiore a 10.000 EURO si può procedere ad affidamento diretto. Tale limite è elevato a 20.000 EURO nei casi d'urgenza o per i lavori rientranti nella tipologia di cui al punto J del comma 1 dell'art.3.
- 3- Per l'affidamento di lavoro di importo uguale o superiore a 20.000 Euro, il committente individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di sommarie informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza concorrenza e rotazione. Le imprese così individuate devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con lettera contenete gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il committente negozia la convenzione di cottimo per l'esecuzione dei lavori con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione d'appalto d'uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta.
- 4- L'ordinazione dei lavori è effettuata mediante lettera o altro atto del responsabile del servizio ed è accertata dall'Impresa. Per lavori d'importo netto presunto superiore a 20.000 EURO l'atto d'ordinazione è preceduto dalla

stipulazione, ai sensi dell'art.74 del R.D. 25.5.1998 n. 350, della convenzione di cottimo che dovrà contenere:

- a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura, e l'importo di quelle a corpo;
- c) Le condizioni d'esecuzione;
- d) I termini d'esecuzione delle opere;
- e) Le modalità di pagamento;
- f) Le penali da applicarsi in caso d'inadempienza o di ritardo;
- g) La facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione di tutto o parte dei lavori, a spese dell'Impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

- 5- Nel caso di lavori non compresi nell'appalto, previsti come eseguibili in economia tra le somme a disposizione del progetto approvato, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del servizio. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte, nell'ambito degli interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del servizio nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti ed utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
- 6- Per l'affidamento dei lavori d'importo inferiore a 20.000 EURO non si dà luogo a stipulazione di convergenza di cottimo. La convergenza di cui al precedente art.4 è stipulata per scrittura privata autenticata, soggetta registrazione fiscale, con le modalità stabilite dal vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
- 7- Per le convenzioni di cottimo, in caso di in adempimento dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto con atto del dirigente, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti riservati dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 7 **Condotta dei lavori**

- 1-L'annotazione dei lavori in economia, è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, ed avviene:
 - a) per i lavori a cottimo nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto. Per importi non superiori a 20.000 EURO, la liquidazione finale potrà avvenire sulla base della sola fattura riportante in dettaglio le quantità e i prezzi dei lavori eseguiti.
 - b) per i lavori in amministrazione diretta nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

- 2- L'annotazione avviene in registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
- a) Le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) Le riscossioni e i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
- 3- In base alle risultanze del registro il Direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
- 4- Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del servizio dispone il pagamento di rate di acconto o il saldo dei lavori di rispettivi creditori su proposta del Direttore dei lavori. Ogni pagamento deve essere effettuato direttamente al creditore o chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono un numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ciascuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
- 5- Il rendiconto finale riassume le anticipazioni avute. A questo rendiconto deve essere unita una relazione e la liquidazione finale del Direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Per i lavori eseguiti in cottimo, devono essere uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Qualora siano acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne siano avanzati dopo il compimento di lavori questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
- 6- Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il Direttore dei Lavori compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
- 7- Alla vigilanza ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori nonché all'accertamento della regolarità d'esecuzione e al rilascio del relativo certificato, provvede il Direttore dei lavori che, salvo diversa disposizione del Dirigente, è il Responsabile del Procedimento. E' consentito il rilascio del

certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

- 8- Per lavori d'importo superiori a 20.000 EURO dovranno essere redatti tutti i documenti tecnico-amministrativi previsti dalle vigenti norme di Legge per la condotta dei lavori pubblici in economia. Per lavori d'importo inferiore a 20.000 EURO, il Direttore dei Lavori dovrà in ogni modo attestare la regolare esecuzione dei lavori con dichiarazione sintetica apposta sulla fattura in sede d'emissione dell'atto di liquidazione.
- 9- Le fatture e note dei lavori possono essere pagate se munite del visto di liquidazione del Direttore dei lavori che dovrà attestare, oltre alla regolare esecuzione dei lavori, anche la congruità dei prezzi applicati.
- 10- Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello al divieto dell'artificiose frazionamento delle commesse di cui al comma 2 dell'art.3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore e il funzionario o il dipendente che abbia consentito il lavoro.
- 11- Nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili dell'impresa, cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, si applicano le penali che sono obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui al comma 4 dell'art.5. Il dirigente del settore, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata A.R., rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o delle imprese, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall'inadempienza.

Art. 8 **Lavori d'urgenza**

- 1- Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2- Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art.9 **Lavori di somma urgenza**

- 1- In circostanze di somma urgenza che non concedono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 EURO o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 2- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricati.
- 3- Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; ove non si raggiunga tale accordo l'affidatario iscriverà le proprie riserve negli atti contabili.
- 4- Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 gg. O nell'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori nel termine di trenta giorni dalla data di ordinazione ed entro la fine dell'esercizio se i lavori sono effettuati nel mese di Dicembre. Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione all'esecutore dei lavori dell'atto di regolarizzazione dei lavori, con avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della comunicazione stessa.
- 5- Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei realizzati

Art. 10

Perizia suppletiva per maggiori spese

- 1- Ove durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà proporre una perizia suppletiva costituita da una relazione sintetica nella quale saranno descritti i lavori da realizzare e l'importo stimato degli stessi. Quando si tratti di lavoro di importo complessivo presunto superiore a 20.000 EURO, oltre alla realizzazione, dovranno essere redatti progetti tecnici esecutivi completi di stima sommaria, elenco prezzi, disegni esecutivi e foglio aggiuntivo patti e condizioni, qualora necessari.
- 2- In nessun caso comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 EURO.

Art. 11

Lavori in economia contemplati dal contratto

- 1- I lavori in economia a termine di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi d'elenco per l'importo delle somministrazioni diminuiti del ribasso d'asta.

Art. 12 Contratti di fornitura

Possono farsi in economia le seguenti forniture:

- Forniture di materiale da cantiere, strutture, strumenti ed apparecchi di misurazione, infissi, mobili, macchinari, attrezzi e apparecchi d'ufficio e delle scuole;
- Forniture di carburanti per le autovetture comunali, combustibili per il riscaldamento, lubrificanti, pezzi di ricambio e servizio manutenzione automezzi comunali;
- Forniture generi alimentari per la mensa scolastica;
- Spese per la pulizia, disinfezione dei locali e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali, spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- Spese per l'espletamento dei concorsi, conferenze, convegni riunioni, mostre e cerimonie di rappresentanza;
- Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- Forniture, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto, lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.
- Forniture di vestiario e accessori per il personale comunale;
- Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici e ad agenzie di informazione;
- Acquisto di mobili d'ufficio, di materiale di cancelleria e di stampati. Per quanto attiene alla modulistica necessaria per i vari uffici e servizi, la fornitura potrà essere richiesta a ditte notoriamente specializzate e di fiducia operanti nel ramo;
- Acquisto di mezzi e materiali per il puntuale e regolare svolgimento di tutti i servizi comunali.

L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia anche per opere, lavori, servizi o forniture non contemplati nel presente regolamento purché il responsabile del servizi, nella determina a contrarre dimostri l'opportunità e la convenienza, anche in relazione al modesto importo della fornitura.

Le forniture in economia di cui al presente articolo dovranno essere precedute da gara informale condotta con almeno tre ditte se l'importo della fornitura, al netto d'iva, è compreso tra i 5.000 EURO ed i 20.000 EURO.

Le forniture in economia per importi, al netto d'i.v.a, inferiori a 5.000 EURO potranno essere esperite anche con una sola ditta. La congruità dei prezzi praticati dalla ditta prescelta deve essere dimostrata e motivata nella determina di impegno. I contratti relativi a forniture in economia sono costituiti dai buoni d'ordine redatti in triplice esemplare e firmati dal responsabile del servizio e si intendono perfezionati con la sottoscrizione del buono da parte del contraente terzo.

Art. 13 **Esclusioni**

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i seguenti contratti:

- Locazioni passive;
- Contratti d'opera intellettuale, eccezion fatta per le prestazioni professionali, consulenze legali, tributarie e tecniche di carattere occasionale di importo netto non superiore a 1.500 EURO,
- Acquisto beni immobili, acquisto beni mobili registrati, contratti di assicurazione eccedenti la durata di un anno e l'importo netto di 1.000 EURO.

Art. 14 **Disposizioni finali**

- 1- Sono abrogate tutte le disposizioni del Comune di Fiastra vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
- 2- Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 **Entrata in vigore**

- 1- Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione dello stesso.-